



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 13.02.1995

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 94 del 19.12.2001

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 23.02.2007

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 23.02.2009

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 01.02.2010

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 07.02.2011

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	
------	-------------	--

TITOLO I - NORME GENERALI

1	Oggetto del regolamento - Principi generali	pag. 06
2	Assunzione del servizio in economia (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06

TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

4	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
5	Modalità della raccolta dei rifiuti (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
6	Divieto di accesso nella proprietà privata (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
7	Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
8	Distanze e capacità dei contenitori (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
9	Riduzione del tributo per disfunzioni nei servizi	pag. 06

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

10	Istituzione e scopo del servizio (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
11	Definizioni (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 06
12	Rifiuti urbani pericolosi (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 07
13	Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 07
14	Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 07
15	Rifiuti ingombranti (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 07
16	Raccolta di vetro, plastica e metallo (<i>uff. ambiente</i>)	pag. 07

17	Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani (uff. ambiente)	pag.	07
18	Localizzazione e tipologia dei contenitori (uff. ambiente)	pag.	07
19	Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari (uff. ambiente)	pag.	07
20	Frequenza della raccolta (uff. ambiente)	pag.	07
21	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori (uff. ambiente)	pag.	07
22	Informazione agli utenti (uff. ambiente)	pag.	07
23	Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori (uff. ambiente)	pag.	07
24	Associazioni di volontariato (uff. ambiente)	pag.	07

TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

25	Presupposto della tassa	pag.	07
26	Case coloniche	pag.	09
27	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	pag.	09
28	Esclusione dalla superficie tassabile	pag.	09
29	Destinazione promiscua	pag.	10
30	Esclusione dalla tassa	pag.	10
31	Soggetti passivi – Solidarietà	pag.	10
32	Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali	pag.	10
33	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag.	10
34	Tariffe per le aree scoperte	pag.	11
35	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag.	11
36	Classificazione delle superfici tassabili	pag.	12
37	Agevolazioni – Riduzioni	pag.	13
37bis	Riduzione a favore di soggetti in particolari condizioni socio-economiche	pag.	13
38	Esenzioni	pag.	14
39	Tariffe	pag.	15
40	Tassa giornaliera di smaltimento	pag.	15
41	Servizio stagionale	pag.	16

42	Interruzione temporanea del servizio	pag.	16
43	Denunce	pag.	16

TITOLO V - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ESTERNI

44	Definizione (uff. ambiente)	pag.	17
45	Raccolta, trattamento e spezzamento (uff. ambiente)	pag.	17
46	Contenitori portarifiuti (uff. ambiente)	pag.	17
47	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private (uff. ambiente)	pag.	17
48	Pulizia dei terreni non edificati (uff. ambiente)	pag.	17
49	Pulizia dei mercati (uff. ambiente)	pag.	17
50	Aree occupate da esercizi pubblici (uff. ambiente)	pag.	17
51	Carico e scarico di merci e materiali (uff. ambiente)	pag.	17
52	Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti (uff. ambiente)	pag.	17
53	Asporti di scarichi abusivi (uff. ambiente)	pag.	17
54	Sgombero della neve (uff. ambiente)	pag.	17
55	Rifiuti da attività edilizie (uff. ambiente)	pag.	17
56	Aree di sosta per nomadi (uff. ambiente)	pag.	17

TITOLO VI - ACCERTAMENTI CONTROLLO - LOTTA ALL'EVASIONE

57	Lotta all'evasione	pag.	17
58	Accertamento	pag.	18
59	Riscossione	pag.	19
60	Controllo dei dati	pag.	19
61	Accesso agli immobili	pag.	19
62	Accertamento per presunzione semplice	pag.	19
63	Funzionario responsabile	pag.	20
64	Rimborsi	pag.	20

TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

65	Rifiuti speciali assimilati (uff. ambiente)	pag.	20
66	Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati (uff. ambiente)	pag.	20
67	Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo (uff. ambiente)	pag.	20

68	Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione (uff. ambiente)	pag.	20
69	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori (uff. ambiente)	pag.	20
70	Veicoli a motore, rimorchi e simili (uff. ambiente)	pag.	20

TITOLO VIII - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

71	Rifiuti tossici e nocivi (uff. ambiente)	pag.	21
72	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree (uff. ambiente)	pag.	21

TITOLO IX - CONTENZIOSO - SANZIONI

73	Contenzioso	pag.	21
74	Sanzioni	pag.	21

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

75	Norme abrogate	pag.	21
76	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag.	22
77	Entrata in vigore del regolamento	pag.	22
78	Casi non previsti dal presente regolamento	pag.	22
79	Variazioni del regolamento	pag.	22
80	Norme di rinvio	pag.	22

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA (uff. ambiente)

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO (uff. ambiente)

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. (uff. ambiente)

ART. 5 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (uff. ambiente)

ART. 6 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA (uff. ambiente)

ART. 7 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA (uff. ambiente)

ART. 8 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI (art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) (uff. ambiente)

ART. 9 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO (art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) **SOPPRESSO -**

La riduzione di cui trattasi viene prevista e regolamentata dall'art. 35, comma 5) di questo stesso regolamento

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 10 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO (uff. ambiente)

ART. 11 - DEFINIZIONI (uff. ambiente)

ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (uff. ambiente)

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (uff. ambiente)

ART. 14 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
(uff. ambiente)

ART. 15 - RIFIUTI INGOMBRANTI (uff. ambiente)

ART. 16 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA, METALLO E CARTA (uff. ambiente)

ART. 17 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (uff. ambiente)

ART. 18 – LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI (uff. ambiente)

ART. 19 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI (uff. ambiente)

ART. 20 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA (uff. ambiente)

ART. 21 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI (uff. ambiente)

ART. 22 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI (uff. ambiente)

ART. 23 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI (uff. ambiente)

ART. 24 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (uff. ambiente)

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 25 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146.

In particolare si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

--- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

--- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

--- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

--- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

--- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

--- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 91 5/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

--- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 28, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

--- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART. 26 - CASE COLONICHE (art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 27 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA (art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Più in particolare si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 28 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a procedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile, per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione

- | | | | |
|---|-----------|-----|-------|
| - officine meccaniche e simili: | riduzione | del | 10 % |
| - studi dentistici o simili (laboratori): | riduzione | del | 10 %; |
| - lavanderie: | riduzione | del | 10 %; |
| - tipografie artigiane: | riduzione | del | 10 %; |
| - salumifici e simili: | riduzione | del | 10 % |
| - falegnamerie e simili: | riduzione | del | 10 %. |

ART. 29 - DESTINAZIONE PROMISCUA (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 30 - ESCLUSIONE DALLA TASSA (Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 31 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli art. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 32 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI (Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 43, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupati o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 ai 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, in caso di modifiche alle situazioni già denunciate all'Amministrazione.

ART. 33 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE (Art. 64, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 32, comma 2.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 34 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE (Art. 66, commi 1 e 2, dei D.Lgs. 15.11.1993, n. 507). **SOPPRESSO.**

ART. 35 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66 comma 23, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE	Massima riducibilità prevista dal decreto
1 Abitazione con unico occupante (*)	15%	1/3
2 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o d'altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del comune	20%	1/3
3 I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,		

	ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dal competenti organi per l'esercizio dell'attività	20%	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	30%
6	Biocomposter / concimaie propri, e biocomposter concessi in comodato gratuito dal Comune purché non si usufruisca del servizio raccolta dell'umido	20%	

2. La riduzione prevista per unico occupante verrà applicata anche nel caso in cui nello stesso immobile abbia acquisito la residenza altra persona a titolo di assistenza (BADANTE)

3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

6. **Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti che diano luogo a riduzioni e/o agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo e all'art. 37 bis del Regolamento TARSU, è ammesso il cumulo di tali riduzioni e/o agevolazioni fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.**

ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 9 categorie

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazioni private e simili
II	Locali destinati ad uffici privati, a studi professionali, commerciali e altre ditte
III	Laboratori artigianali
IV	Locali destinati a teatri e cinema
V	a. Alberghi e sale convegno b. Ristoranti, bar e altri pubblici esercizi
VI	Industrie
VII	Collegi, istituti religiosi
VIII	Ospedali, case di cura
IX	Uffici pubblici e associazioni varie

ART. 37 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI (Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analogia riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

4. A decorrere dal 01/01/2011 è introdotta una riduzione tariffaria pari al 60% del tributo dovuto per le attività economiche di nuovo insediamento, con sede operativa sita all'interno dei centri storici del Comune (zona omogenea A), per superfici non superiori a m² 250, limitatamente al primo triennio solare di attività. Sono escluse dal beneficio le attività assicurative, finanziarie e farmaceutiche. L'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; si applica automaticamente per gli anni successivi al primo.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse diverse e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 37bis – RIDUZIONE A FAVORE DI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE ai sensi dell' Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Oltre alle esclusioni e riduzioni previste per legge, è prevista una riduzione del 50% sull'ammontare del tributo dovuto a favore dei soggetti il cui nucleo familiare anagrafico sia composto almeno da una persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con soglia ISEE non superiore ad Euro 12.000,00. Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona la riduzione del 50% è comprensiva della riduzione generica prevista per gli unici occupanti (15%).

2. **abrogato**

3. La sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio dell'agevolazione non comporta l'automatica applicazione della riduzione, bensì è necessaria un'autocertificazione resa dal contribuente. L'ufficio Tributi provvederà successivamente all'applicazione della riduzione, o direttamente sul ruolo da emettere o mediante lo sgravio della relativa cartella di pagamento, nel caso di ruolo già emesso. A tal fine, le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalità prevista dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al DPR 445/2000.

4. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

5. **abrogato**

ART. 38 – ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;

b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

c) i locali utilizzati dai seguenti soggetti:

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 commi 1, 2, 3, 4 di cui alla L. n. 383/2000;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10 comma 1 lettera A) del D.Lgs. n. 460/1997;
- gli enti elencati nell'art. 9 del D.Lgs. n. 460/97, limitatamente alle attività ivi previste.

d) Per gli edifici ed aree di cui al precedente comma è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 43 con annotata la richiesta di esenzione.

ART. 39 - TARIFFE (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre o il termine di volta in volta prorogato dal legislatore in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

ART. 40 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'anno dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 41 - SERVIZIO STAGIONALE (Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

ART. 42 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 43 - DENUNCE (Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili sul nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne

hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. L'eventuale omissione dell'invito non esonera comunque l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

7. In caso di mutamenti di iscrizione anagrafica ai quali non corrisponde la prescritta denuncia dell'utente nel termine previsto, l'Ufficio può invitare l'utente medesimo a regolarizzare la propria posizione tributaria. Qualora l'invito rimanga inevaso è possibile procedere d'ufficio all'aggiornamento della banca dati del tributo, contestualmente all'attività di accertamento e sanzione

TITOLO V

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 44 - DEFINIZIONE (uff. ambiente)

ART. 45 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO (uff. ambiente)

ART. 46 - CONTENITORI PORTARIFIUTI (uff. ambiente)

ART. 47 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE (uff. ambiente)

ART. 48 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI (uff. ambiente)

ART. 49 - PULIZIA DEI MERCATI (uff. ambiente)

ART. 50 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI (uff. ambiente)

ART. 51 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI (uff. ambiente)

ART. 52 - SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (uff. ambiente)

ART. 53 - ASPORTI DI SCARICHI ABUSIVI (uff. ambiente)

ART. 54 - SGOMBERO DELLA NEVE (uff. ambiente)

ART. 55 - RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE (uff. ambiente)

ART. 56 - AREE DI SOSTA PER NOMADI (uff. ambiente)

TITOLO VI

ACCERTAMENTI - CONTROLLO - LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 57 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICI TRIBUTI

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente"

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero i dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 58 - ACCERTAMENTO (art. 161 e 162 della legge 296/2006)

1. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete, o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente , anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 63 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili i o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente

ART. 59 - RISCOSSIONE (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Comune procede alla riscossione del tributo, delle sanzioni, addizionali ed accessori in forma diretta con la procedura della liquidazione d'ufficio, nell'ambito della sua potestà regolamentare.

3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo

4. L'importo minimo dovuto da ciascun contribuente per la TARSU, comprensivo delle addizionali, è fissato in Euro 20,00 annuo.

ART. 60 - CONTROLLO DEI DATI (Art. 73, comma 1, del D Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 45, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 61 - ACCESSO AGLI IMMOBILI - (Art. 73, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 45, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 62 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE (Art. 73, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 63 - FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina:

ART. 64 – RIMBORSI (art. 164 della Legge 296/06)

1. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO VII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 65 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146). (uff. ambiente)

ART. 66 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI (Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146) (uff. ambiente)

ART. 67 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO (uff. ambiente)

ART. 68 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE (uff. ambiente)

ART. 69 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI (uff. ambiente)

ART. 70 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI (uff. ambiente)

TITOLO VIII

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 71 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (uff. ambiente)

ART. 72 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE (uff. ambiente)

TITOLO IX

CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 73 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art 18 e seguenti del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: “ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ”.

ART. 74 - SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

trova applicazione l'art 76 del detto D.Lgs. 507/1993.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

